

Protocollo RC n. 29862/06

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2007)

L'anno duemilasette, il giorno di mercoledì quattordici del mese di febbraio, alle ore 14,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA	<i>Assessore</i>
2 GARAVAGLIA MARIAPIA	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA	“
3 CALAMANTE MAURO.....	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	“
4 CAUSI MARCO	“	13 MORASSUT ROBERTO	“
5 COSCIA MARIA.....	“	14 POMPONI DANTE.....	“
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	15 RIZZO GAETANO.....	“
7 DI RENZO LIA.....	“	16 TOUADI JEAN LEONARD.....	“
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO.....	“	17 DI FRANCA SILVIO.....	“
9 ESPOSITO DARIO.....	“		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Causi, Coscia, D'Alessandro, Di Renzo, D'Ubaldo, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pomponi, Rizzo e Touadi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 44

"Z.T.L. merci" rideterminazione della Zona a Traffico Limitato ai veicoli adibiti al trasporto delle merci, categoria N1 (massa fino a 3,5 tonn.), N2 (massa compresa tra 3,5 e 12 tonn.) ed N3 (massa superiore a 12 tonn.) di cui all'art. 47 del Codice della Strada nella zona centrale della città.

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha da tempo disciplinato l'accesso e la sosta dei veicoli per il trasporto delle cose in una vasta area del Centro Storico, già a partire dagli anni 80 con le Ordinanze nn. 1071 del 11 dicembre 1986, 362 del 13 febbraio 1989 e 122 bis del 28 settembre 1989, istituendo "divieto di accesso, divieto di transito e divieto di sosta" all'interno di una vasta area del centro storico delimitata dai Lungoteveri, Muro Torto, Corso d'Italia, Via XX Settembre, Via Vittorio Emanuele Orlando, Via delle Terme di Diocleziano, Via Cavour, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via S. Gregorio, Viale Aventino, Via Marmorata;

Che a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", con Ordinanza n. 1205 del 4 dicembre 1992 sono state ridefinite le categorie dei veicoli interessati ai provvedimenti di cui sopra e, a seguito

delle mutate condizioni di traffico, stabiliti nuovi orari di accesso all'area interdetta al transito e le eccezioni;

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano che al punto 3.4 ribadisce la necessità di limitare, specie nelle zone più centrali della città, gli orari del transito e della sosta degli autocarri per svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci;

Che il P.G.T.U. medesimo richiama la vigenza di tali limitazioni (Ordinanza 1205/92 e successive modificazioni ed integrazioni) prevedendo linee di intervento, ulteriori anche in relazione alle delicate strutture urbanistiche del centro cittadino indicando, tra l'altro, la necessità di uno studio qualitativo e quantitativo sulla mobilità delle merci;

Che a seguito della deliberazione Giunta Comunale n. 3939/98 la S.T.A. S.p.A. (oggi ATAC S.p.A) ha effettuato e consegnato all'Amministrazione Comunale uno studio relativo alla mobilità delle merci nell'area centrale di Roma;

Che tale studio riporta, tra l'altro, la diffusione delle attività commerciali nell'area di studio da cui risulta che la densità di tali attività nei Quartieri Monti ed Esquilino non differisce significativamente da quella rilevata nelle altre zone centrali interne alla zona soggetta a limitazioni di transito degli autocarri;

Che in relazione a quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 2079 del 22 novembre 1999 in parte dei Rioni Monti ed Esquilino è stato istituito in via sperimentale il divieto di transito e sosta dalle 7,00 alle 20,00 agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16 gennaio 1996, modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 2746 del 20 luglio 1996 sono state stabilite nuove modalità per l'accesso e la sosta degli autocarri nelle aree già soggette a limitazione;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 856 del 1 agosto 2000, tutt'ora in vigore, sono stati stabiliti nuovi orari per l'accesso agli autocarri nelle aree suddette, regolamentata la permessistica e stabilite le eccezioni;

Che con determinazione dirigenziale di traffico n. 2600 del 14 dicembre 2000 sono state istituite nuove discipline conformi alle citate deliberazioni Giunta Comunale nn. 2746 del 20 luglio 1996 e 856 del 1 agosto 2000, uniformato in parte il perimetro della zona limitata al trasporto merci con quello relativo alla Zona a Traffico Limitato centrale per le autovetture, confermate le limitazioni al transito e sosta degli autocarri nei Rioni Monti ed Esquilino e definite le eccezioni con le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 856/2000;

Che con nota n. 71504 del 11 settembre 2006 il Presidente del Consiglio del Municipio I ha trasmesso la Mozione n. 1 approvata all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma I nella seduta del 8 settembre 2006 con la quale si richiede l'estensione al Quartiere Esquilino delle medesime discipline di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2600 del 14 dicembre 2000 vigenti nella parte più centrale (divieto di transito e sosta agli autocarri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00 - divieto di transito e sosta agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dalle 7,00 alle 20,00);

Che il Consiglio Comunale nella seduta del 25 settembre 2006 ha approvato la mozione n. 28 che impegna il Sindaco di Roma e l'Assessore Delegato alla Mobilità "a emanare un provvedimento di inibizione di accesso e sosta con rimozione del traffico pesante per gli autocarri a partire da 3,5 tonnellate nel Rione Esquilino dalle 15,00 alle 6,00 dei giorni feriali e festivi nell'area delimitata dalle seguenti strade: Via Merulana, Via Cavour, Piazza di S. Maria Maggiore, Via Giolitti, Piazza di Porta Maggiore, Via Statilia e Via Emanuele Filiberto;

Che in relazione agli schemi viari vigenti nei Rioni Monti ed Esquilino, alla capacità delle strade perimetrali e alla ubicazione delle attività commerciali che generano la maggiore movimentazione di merci con autocarri superiori a 3,5 tonnellate, si ritiene necessaria la ridelimitazione della zona limitata fino alla direttrice costituita da Via Labicana, Viale Manzoni (tratto da Via Merulana a Via Principe Umberto), Via Principe Umberto (tratto da Viale Manzoni a Via Cairoli), Via Cairoli (tratto da Via Principe Umberto a Via Giolitti), Via Giolitti (tratto da Via Cairoli al sottovia Cappellini, sottovia Cappellini e Via Marsala (tratto dal sottovia Cappellini a Via Solferino);

Considerato che l'area di ampliamento riguarda un quartiere con marcati problemi di viabilità generati anche dalla presenza di molteplici e crescenti attività commerciali e dal conseguente traffico e sosta dei mezzi citati in oggetto;

Che si ritiene necessario mantenere gli attuali orari di vigenza delle limitazioni uniformemente in tutta la nuova "Z.T.L. merci" anche al fine di semplificare e quindi rendere più efficace la normativa;

Che in tale stato di cose l'intervento di cui al presente atto ristabilisce pari condizioni su territori omogenei sotto l'aspetto del traffico e della viabilità;

Che in ragione della normativa sulla permessistica attinente il trasporto dei generi deperibili, la nuova limitazione di cui al presente atto non produce effetti negativi sulle attività mercatali presenti nell'area;

Visto l'art. 7 comma 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 che stabilisce che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul territorio;

Considerato che in data 21 dicembre 2006 il Direttore della U.O. Traffico e Viabilità del Dipartimento VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: M. Capobianco";

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 7 comma 9 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Visto l'art. 25 dello Statuto;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi di cui alle premesse:

DELIBERA

1. di ridelimitare, quale Zona a Traffico Limitato per le categorie N1, N2 ed N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada, denominata "Z.T.L. merci" ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada art. 7 comma 9, l'area delimitata dalle seguenti strade e piazze escluse: Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni, Lungotevere de' Cenci, Lungotevere dei Vallati, Lungotevere dei Tebaldi, Lungotevere dei Sangallo, Via Acciaioli, Via Paola, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio,

Lungotevere in Augusta, Rampa di collegamento tra Lungotevere in Augusta e Passeggiata di Ripetta, Passeggiata di Ripetta (tratto dalla Rampa di cui sopra a Via della Penna), Via della Penna, Via Maria Adelaide, Via Luisa di Savoia, Piazzale Flaminio, Viale del Muro Torto, Piazzale Brasile, Corso d'Italia, Piazza di Porta Pia, Via XX Settembre (tratto da Porta Pia a Piazza San Bernardo), Piazza San Bernardo (tratto da Via XX Settembre a Via Vittorio Emanuele Orlando), Via Vittorio Emanuele Orlando, Piazza della Repubblica, Via delle Terme di Diocleziano, Piazza dei Cinquecento, Via Giovanni Giolitti (tratto da Piazza dei Cinquecento a Via Cairoli), Via Cairoli (tratto da Via Giolitti a Via Principe Umberto), Via Principe Umberto, Viale Manzoni, Via Labicana, Piazza del Colosseo, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Piazza Albania, Via della Piramide Cestia, Piazza di Porta San Paolo, Via Marmorata, Piazza dell'Emporio. Il tutto come meglio specificato nella planimetria allegata che forma parte integrante della presente deliberazione;

2. che all'interno della sopra citata area il Dipartimento VII istituirà:
 - 2.1 il divieto di transito e sosta ai veicoli di categoria N1 con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00;
 - 2.2 il divieto di transito e sosta ai veicoli di categoria N2 ed N3 con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dalle 7,00 alle 20,00;
3. Sono esclusi dalle limitazioni previste dai punti 1 e 2:
 - 3.1 i mezzi di proprietà delle aziende e degli enti adibiti all'espletamento dei servizi pubblici che esponano documento identificativo della proprietà o scritte identificative, impegnati nell'attività di erogazione dei pubblici servizi di realizzazione, riparazione e manutenzione degli impianti e delle reti (es. A.M.A., ACEA, ENEL, Servizi postali, Servizi telefonici);
 - 3.2 i veicoli delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico;
 - 3.3 i veicoli di pronto intervento, soccorso, emergenza (V.V.F., Croce Rossa, ambulanze, USL ospedali, trasporto sangue, ecc.);
 - 3.4 i mezzi adibiti al trasporto funebre;
 - 3.5 i veicoli di cui ai successivi punti 4.3.1, 4.3.2;
 - 3.6 i veicoli muniti di permesso rilasciato dalla P.M. o da ATAC S.p.A nei casi particolari di cui ai punti 4.3.3., 4.3.4;
4. di confermare, per la sola parte della nuova "Z.T.L. merci" coincidente con la "Z.T.L. Centrale" controllata da sistemi elettronici, quanto stabilito con deliberazione Giunta Comunale n. 856/2000 riguardo alle ulteriori prescrizioni ed eccezioni ai divieti di seguito indicati:
 - 4.1 i veicoli adibiti al trasporto merci con massa a pieno carico fino a 35 quintali potranno accedere alla parte della Z.T.L. merci controllata da sistemi elettronici solo se dotati di contrassegno che li autorizzerà all'ingresso nelle fasce orarie prestabilite;
 - 4.2 per gli effetti della disciplina antinquinamento saranno autorizzati esclusivamente gli automezzi aventi caratteristiche ecologiche;
 - 4.3 i veicoli compresi nelle categorie sottoindicate potranno accedere alla parte della Z.T.L. merci controllata da sistemi elettronici esclusivamente se dotati di apposito contrassegno:
 - 4.3.1 autocarri adibiti al trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, trasporto valori mezzi blindati, distribuzione stampa senza limiti di orario, e per il trasporto valori con mezzi blindati e trasporto generi

alimentari con furgoni frigoriferi senza limiti di peso: per il trasporto di preziosi quando il veicolo è di proprietà dei negozi, magazzini o laboratori di preziosi non viene richiesto che tali veicoli siano adibiti a trasporto merci;

- 4.3.2 autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;
- 4.3.3 autocarri per i quali, in relazione a particolarissime condizioni lavorative, sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità di distribuire le merci entro la Z.T.L. nelle fasce orarie di cui ai punti 2.1 e 2.2.;
- 4.3.4 autocarri con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali che necessitano di transitare fuori della fascia oraria con percorsi da definire in rapporto al tipo di automezzo e delle strade interessate.

**COMUNE DI ROMA
Dipartimento VII**

U.O. TRAF - Servizio DST


Ufficio L D T

Nuova Z.T.L. MERCÌ

LEGENDA

— Confine della nuova Z.T.L. MERCÌ
 - - - Limite precedente Z.T.L. MERCÌ (D.d. n.2600/200)

- NUOVO PERIMETRO Z.T.L. MERCÌ**
 VALORI PERIMETRALI
- Lungotevere Aventino
 - Lungotevere dei Piarsoni
 - Lungotevere dei Canal
 - Lungotevere dei Vallati
 - Lungotevere dei Tobaldi
 - Lungotevere del Sempallo
 - via Acabiali
 - via Paolo
 - Lungotevere Ter di Iena
 - Lungotevere Ruzzo
 - Lungotevere In Augusta
 - Rampa di collegamento tra Lungotevere in Augusta e di Ripetta
 - via Ripetta
 - fratello della Banca di cui sopra a via delle Prome
 - via delle Prome
 - via Maria Adelaide
 - via Luisa di Savoia
 - piazza Flaminio
 - viale del Muro Torto
 - piazzale Breale
 - Corse d'Italia
 - piazza di Porta Pia
 - Via XX Settembre
 - fratello da Porta Pia a Piazza San Donato
 - Piazza San Bernardo
 - fratello da via XX Settembre a via V. Emanuele Orlandi
 - via V. Emanuele Orlandi
 - Piazzale Venezia
 - via delle Terme di Diocleziano
 - Piazza del Cinquecento
 - via dei Santi Gaudenzi
 - via Ca' de' Piazza del Cinquecento a via Calcili
 - fratello da via Calcili a via Principe Umberto
 - via Principe Umberto
 - viale Manzoni
 - Via Labianna
 - piazza del Colosseo
 - via di San Gregorio
 - Piazza di Porta Capena
 - viale Aventino
 - Piazza Albani
 - via della Piramide Castia
 - Piazza di Porta San Paolo
 - via Maronecchia
 - Piazza dell'Emporio



L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. Garavaglia

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
14 febbraio 2007.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....